

Dimensione pubblica ed ecclesiale del diritto alla buona fama e la sua tutela penale nei cann. 220 e 1390 §§2-3 del CJC

FRANCESCO ROMANO OCD

Introduzione

La "buona fama" è uno dei diritti naturali che appartengono all'uomo. Il Legislatore canonico traduce in norma positiva questo diritto originario al can. 220 del *Codex Iuris Canonici*.

La sua violazione è un *vulnus* inferto direttamente alla persona diffamata, ma la sua più ampia prospettiva ecclesiale si impone con chiarezza per le conseguenze che ricadono anche sul Corpo sociale della Chiesa¹.

È, questo, uno dei delitti più odiosi che ha come effetto ultimo la violazione dell'ordine della carità.

Il ristabilimento della giustizia, collocata in un ordine trascendente, ha come presupposto la restaurazione della comunione ecclesiale che vede al centro la salvezza del delinquente, della persona offesa e della comunità che viene coinvolta nello scandalo suscitato con il pericolo di essere trascinata nel peccato.

L'ordinamento canonico guarda al delitto di diffamazione con la sollecitudine che la Chiesa ha per la tutela del bene comune.

Nella lesione della dignità del singolo è presente tutta la Chiesa che ne condivide la sofferenza per il danno che si proietta verso un ordine trascendente.

¹ Cfr. IOANNES PP. XXIII, *Litterae encyclicae Pacem in terris*, 11 aprilis 1963, in AAS 55 (1963), 257-304; *Enchiridion Vaticanum*, vol. 2, n. 17: «La convivenza umana, venerabili fratelli e dilette figlie, deve essere considerata anzitutto come un fatto spirituale: quale comunicazione di conoscenze nella luce del vero; esercizio di diritti e adempimento di doveri; impulso e richiamo al bene morale; e come nobile godimento del bello in tutte le sue legittime espressioni; permanente disposizione ad effondere gli uni negli altri il meglio di se stessi».

L'ordine sociale che caratterizza il Corpo della Chiesa esige che la diffamazione non sia una questione da risolversi soltanto tra il reo e la sua vittima. L'azione ecclesiale di tutela del diritto alla buona fama è per un fine salvifico e non deve essere confusa con quella degli ordinamenti statuali. Per questo, al centro della giustizia ecclesiale, oltre alla persona diffamata vi è la carità che è stata violata. Lo spirito di carità, informando le relazioni tra i fedeli nell'accettazione e nella stima del prossimo nella sua diversità, dà corpo all'edificazione della Chiesa e alla *communio fidelium*.

Il diritto alla buona fama è connesso anche con il principio fondamentale dell'ecclesiologia conciliare di uguaglianza nella dignità e nell'agire che hanno tutti i fedeli in forza della loro rigenerazione in Cristo². Su questa base il *Codex* enuncia lo stesso principio: "Fra tutti i fedeli, in forza della loro rigenerazione in Cristo, sussiste una vera uguaglianza nella dignità e nell'azione, per cui tutti cooperano all'edificazione del Corpo di Cristo, secondo la condizione e i compiti propri di ciascuno"³.

Pertanto, la salvaguardia della buona fama prevista dall'ordinamento canonico è di natura ecclesiale e include la sua tutela a tutti i livelli di appartenenza dei fedeli alla Chiesa, essendo ognuno chiamato a partecipare nella dignità e nell'azione all'edificazione di essa.

La lesione di questa dignità può essere ingiustamente arrecata con la propalazione di accuse che mirano a delegittimare la vittima nella sua esistenza come cristiano o nella sua idoneità ad assumere incarichi di responsabilità in ambito ecclesiale. Il male che viene generato coinvolge il singolo fedele rimasto offeso nella sua onorabilità, ma anche la stessa comunità ecclesiale sulla quale si ripercuote l'effetto scandalistico che ostacola la sua edificazione e ferisce la comunione. Per questo la prospettiva del Legislatore canonico su questo tema è di natura ecclesiale e riconduce il diritto-dovere alla buona fama nel suo alveo ecclesiale.

Il riferimento al "buon nome" come valore della vita personale e sociale è diffuso nella Sacra Scrittura, specie nella letteratura sapienziale⁴. La diffamazione, soprattutto quella calunniosa, provoca sconvolgimenti nella vita di Israele⁵ con conseguenze ancora più gravi se

² Cfr. LG 32, nn. 2 e 3.

³ CIC, can. 208.

⁴ Cfr. Pr 22, 1: «Un buon nome vale più di grandi ricchezze»; Sir 41, 12-13: «Abbi cura del nome, perché esso ti resterà più di mille grandi tesori d'oro. I giorni di una vita felice sono contati, ma un buon nome dura sempre»; Qo 7, 1: «Un buon nome è preferibile all'unguento profumato».

⁵ Cfr. Sir 7, 13: «Non volere in nessun modo ricorrere alla menzogna, perché le sue conseguenze non sono buone»; Sap. 1, 11d: «Una bocca menzognera ucci-

si consuma nei tribunali con la falsa testimonianza⁶.

L'insegnamento sapienziale vuole raggiungere ogni uomo e si concretizza nell'esortazione a tenere a freno la lingua per non cadere nella mormorazione e non danneggiare il prossimo con la diffamazione⁷.

La *Legge di Santità* levitica, tra le prescrizioni morali e culturali, condanna il calunniatore che lede la buona reputazione del prossimo e colui che con un'accusa capitale ingiustificata coopera nell'inflizione della pena di morte all'innocente⁸. Nel *Codice dell'Alleanza* deuteronomico, un marito che attenta alla buona fama della sua giovane moglie con un'accusa calunniosa sul suo stato d'integrità al momento delle nozze, viene condannato al pagamento di un'ammenda e la perdita perpetua del diritto del ripudio⁹.

Il Nuovo Testamento denuncia il peccato di "diffamazione", di "maldicenza", lo "sparlare gli uni degli altri"¹⁰. San Paolo associa il maldicente all'impudico, all'avaro, all'idolatra, all'ubriacone e al ladro, prevedendo per loro come pena l'isolamento dalla comunità: «Con questi tali [che si dicono fratelli] non dovete neanche mangiare insieme»¹¹.

de l'anima»; Sir 28, 14. 16-18. 21: «Una lingua malèdica ha sconvolto molti, li ha scacciati di nazione in nazione; ha demolito forti città e ha rovinato casati potenti... Chi le presta attenzione non trova pace, dalla sua dimora scompare la serenità. Un colpo di frusta produce lividure, ma un colpo di lingua rompe le ossa. Molti sono caduti a fil di spada, ma non quanti perirono per colpa della lingua... Spaventosa è la morte che procura, in confronto è preferibile la tomba».

⁶ Cfr. Pr 19, 5: «Il falso testimone non resterà impunito, chi diffonde menzogne non avrà scampo»; Pr 19, 9: «Il falso testimone non resterà impunito, chi diffonde menzogne perirà»; Pr 21, 28: «Il falso testimone perirà».

⁷ Cfr. Sir 7, 12: «Non fabbricare menzogne contro tuo fratello e neppure qualcosa di simile contro l'amico»; Sap. 1, 11ab: «Guardatevi da un vano mormorare, preservate la lingua dalla maldicenza»; Pr 4, 24: «Tieni lungi da te la bocca perversa e allontana da te le labbra fallaci»; Pr 24, 28: «Non testimoniare alla leggera contro il tuo prossimo e non ingannare con le labbra»; Sir 28, 25-26: «Controlla le tue parole pesandole e chiudi con porte e catenaccio la bocca. Sta' attento a non sbagliare a causa della lingua». Su questa tematica si suggerisce la lettura del libro di S.J. BAEZ, *Quando tutto tace. Il silenzio nella Bibbia*, Cittadella Ed., Assisi 2007, pp. 77-79

⁸ Cfr. Lv 19, 16: «Non andrai in giro a spargere calunnie né coopererai alla morte del tuo prossimo». Traduzione letterale: «Non starai sul sangue del tuo prossimo».

⁹ Cfr. Dt 22, 13-21.

¹⁰ Cfr. Rm 1,29-39; 2 Cor 12, 20; Ef 4,31; Col 3, 8; 2 Tm 3, 3; Gc 4, 11; 1 Pt 2,1.

¹¹ 1 Cor 5, 11.

1. La "buona fama" tra i diritti fondamentali dei fedeli

La Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, *Gaudium et Spes*, individua una serie di diritti da tutelare per la realizzazione del bene comune¹² della società e, più in particolare, per permettere all'uomo di condurre una vita veramente umana e in armonia con la crescente "coscienza dell'esimia dignità della persona umana, superiore a tutte le cose, i cui diritti e doveri sono universali e inviolabili"¹³. Tra questi troviamo il diritto al *buon nome* e al *rispetto*.

La titolarità del diritto alla buona fama spetta a qualsiasi persona¹⁴. Così, infatti, recita il can. 220: "Non è lecito ad alcuno ledere illegittimamente la buona fama di cui uno gode [...]".

Il can. 1390 §2 prevede una sanzione penale per chi *lede la buona fama altrui in altro modo*¹⁵, oltre alla denuncia calunniosa fatta a un Superiore ecclesiastico. È indifferente che la lesione dell'altrui buona fama si basi su cose vere, ma occulte (detrazione) o false (calunnia). È sufficiente che essa sia *illegittima* per essere anche *illecita*, come recita il can. 220.

La tutela della buona reputazione di ogni persona è espressa giuridicamente al can. 220 attraverso la duplice, ma non disgiunta formulazione di un *dovere-diritto*.

L'ambito, infatti, in cui il can. 220 è collocato nel *Codex*, è significativo per la sua comprensione: "Il popolo di Dio" (Libro II, cann. 204-276); "I fedeli" (Parte I, cann. 204-239); "Obblighi e diritti di tutti i fedeli" (Titolo I, cann. 208-223).

I doveri e i diritti di cui si occupa il Legislatore canonico hanno

¹² Il bene comune ecclesiale coincide con la *communio* e con la *salus animarum*.

¹³ GS 26 n. 2.

¹⁴ La diffamazione di un morto non è un reato perseguibile non potendo essere titolare di diritti soggettivi. Sia il *Codex* del 1917 che quello del 1983 non prevedono che un morto possa essere considerato alla stregua di un soggetto passivo del delitto di diffamazione come, al contrario, veniva ammesso dallo *Ius Decretalium*. La *mens* del Legislatore, lasciando decadere il delitto di *diffamatio in mortuos* dall'ordinamento canonico, vuole salvaguardare la libertà di ricerca e di studio della storia, a meno che l'eventuale diffamazione del morto non coinvolga i superstiti, soprattutto se parenti, finendo per diventare essi stessi soggetti passivi di siffatto delitto.

¹⁵ Il can. 1390 §2 prevede due fattispecie: la denuncia calunniosa a un superiore ecclesiastico e, subito dopo, la grave lesione della buona fama provocata "in qualsiasi altro modo" cioè sia mediante calunnia, sia mediante rivelazione illegittima di un delitto occulto, di un fatto o di una circostanza segreta. Il mezzo è indifferente.

come fonte la dignità della persona sia per la sua stessa natura che per la sua appartenenza al Corpo della Chiesa¹⁶.

Giovanni Paolo II, nella Costituzione Apostolica *Sacrae disciplinae leges*, con cui promulga il *Codex Iuris Canonici* il 25 gennaio 1983, sintetizza l'immagine della Chiesa e il rapporto tra gli elementi strutturali che la compongono: "Fra gli elementi che caratterizzano l'immagine vera della Chiesa, dobbiamo mettere in rilievo soprattutto questi: la dottrina secondo la quale la Chiesa viene presentata come Popolo di Dio (cf. Cost. *Lumen Gentium*, 2) e l'autorità gerarchica come servizio (cf. *ib.* 3); la dottrina per cui la Chiesa è vista come «comunione», e che, quindi, determina le relazioni che devono intercorrere fra le Chiese particolari e quella universale, e fra la collegialità e il primato; la dottrina, inoltre, per la quale tutti i membri del Popolo di Dio, nel modo proprio che spetta a ciascuno, sono partecipi del triplice ufficio di Cristo: sacerdotale, profetico, regale. A questa dottrina si riconnette anche quella che riguarda i doveri e i diritti dei fedeli, e particolarmente dei laici", tra questi il diritto-dovere alla buona fama.

Il diritto alla buona fama è intimamente connesso con la natura dell'uomo da essere compreso come un diritto originario, come *ius nativum*, con una valenza universale che oltrepassa qualsiasi tipo di appartenenza sia religiosa che culturale¹⁷. Il *Codex* statuisce questo diritto, recependolo dalla natura dell'uomo in cui è inscritto, e lo inserisce nel contesto di una normativa (cfr. cann. 208-223) che delinea i rapporti all'interno di una realtà ecclesiale vista come comunione.

Vi è poi la sacralità della persona umana connessa con la chiamata universale alla comunione con Dio. L'uomo, reso capace di entrare in relazione con Dio, diviene titolare del diritto al rispetto, alla stima e alla buona reputazione come un riflesso di quel riconoscimento di dignità che gli viene donata da Dio stesso. Ogni lesione inferta al diritto alla buona reputazione offende la dignità della persona umana e "lede grandemente l'onore del Creatore"¹⁸.

¹⁶ Anche nell'Enciclica *Pacem in Terris* (PT), Giovanni XXIII presenta una serie di diritti e doveri connessi alla natura dell'uomo, tra cui anche il diritto alla buona reputazione: «Ogni essere umano ha il diritto al rispetto della sua persona; alla buona reputazione; alla libertà nella ricerca del vero, nella manifestazione del pensiero e nella sua diffusione, nel coltivare l'arte, entro i limiti consentiti dall'ordine morale e dal bene comune» (PT 5). I diritti e i doveri fondamentali e inviolabili sono visti in funzione della realizzazione del bene comune della società.

¹⁷ Cfr. *Ibid.* n. 3: «In una convivenza ordinata e feconda va posta come fondamento il principio che ogni essere umano è *persona*, cioè una natura dotata di intelligenza e di volontà libera; e quindi è soggetto di diritti e di doveri che scaturiscono immediatamente e simultaneamente dalla sua stessa natura: diritti e doveri che sono perciò universali, inviolabili, inalienabili».

¹⁸ Gs 27, n. 3.

La dignità dell'uomo che gli conferisce elevatezza affonda le sue radici, pertanto, nella sua condizione di creatura che reca in sé l'immagine e somiglianza di Dio da renderla partecipe di una dimensione di onorabilità mai del tutto estinguibile anche se dovesse degradare in una condizione di abbruttimento.

2. La "buona fama" come esigenza della verità

A partire dalla stessa natura umana, l'uomo scopre in se stesso l'esigenza di cercare la verità e di viverla nelle sue molteplici interrelazioni. Di questa istanza originaria se ne rende interprete il Concilio Vaticano II nella Dichiarazione *Dignitatis humanae*: "A motivo della loro dignità tutti gli esseri umani, in quanto sono persone, dotate cioè di ragione e di libera volontà, e perciò investiti di libera responsabilità, sono dalla loro stessa natura e per obbligo morale tenuti a cercare la verità, in primo luogo quella concernente la religione. E sono pure tenuti ad aderire alla verità una volta conosciuta e a orientare tutta la loro vita secondo le sue esigenze"¹⁹.

Il cristiano, poi, scopre l'esigenza della verità soprattutto nella sua appartenenza a Cristo, che è la Verità rivelata, e rimane fedele alla sua parola vivendo nello spirito di Verità, il Consolatore, che guiderà alla verità tutta intera.

Dio è sorgente di ogni verità²⁰ e il suo popolo ha per vocazione l'adesione alla verità rispondendo a una norma che è di diritto naturale prima ancora di ricevere la formulazione della rivelazione positiva espressa nell'ottavo comandamento del Decalogo: "Non pronunciare falsa testimonianza contro il tuo prossimo"²¹. A questa norma il Signore aggiunge un insegnamento pratico: "Sia il vostro parlare sì, sì; no, no. Il di più viene dal maligno"²².

La radicale adesione alla verità, pertanto, deve connotare lo stile di vita del cristiano dove ogni esigenza del suo esser tale non può entrare mai in conflitto con il supremo comandamento dell'amore.

È di tutta evidenza che il venir meno all'amore per la verità in se stessa e per il prossimo può portare alla falsificazione della rappresentazione della realtà per arrivare a sfociare in taluni casi anche nella calunnia, nell'adulazione, nella falsa testimonianza, nel giudizio temerario ecc.

¹⁹ DH 2, n. 2.

²⁰ Rm 3, 4.

²¹ Es 20, 16.

²² Mt 5, 37.

Meno evidente, invece, è la modulazione del diritto di comunicare la verità per salvaguardare un bene personale o comunitario, o, comunque, il venir meno del diritto di conoscere la verità per gli stessi motivi. La minore evidenza sta nella non sempre facile percezione del rapporto tra l'importanza del bene da salvaguardare e la necessità, in taluni casi, di non comunicare la verità.

Pertanto, potrebbe configurarsi come comportamento delittuoso sia l'omissione di dire la verità come pure la sua propalazione indiscriminata, parziale o totale.

3. La "buona fama" tra i beni temporali più preziosi

Per S. Tommaso la fama rientra tra i beni temporali più preziosi²³. La fama come l'onore si coniugano intimamente e profondamente con la natura stessa della persona rispecchiando la concezione unitaria di essa, da essere percepiti a livello personale e sociale come suoi fattori di determinante modificazione²⁴. Anzi, la concezione unitaria dell'onore stesso è come la sintesi di molteplici beni, di cui parla San Tommaso, tra cui è inclusa anche la [buona] fama.

Le qualità fisiche, morali e sociali generano risonanze nella persona che le detiene, dandole la percezione soggettiva della propria dignità e il senso dell'onore. Ogni azione lesiva dell'onore, sia nella percezione soggettiva, sia nel suo fondamento oggettivo, è una ferita inferta alla persona intera e non solo a un determinato aspetto dell'onore²⁵.

²³ Cfr. S. TOMMASO, *Summa Theologiae*, IIa IIae, q. 73, a. 2: «Aufferre autem alicui famam valde grave est: quia inter res temporales videtur fama esse pretiosior».

²⁴ Cfr. G. DI MATTIA, *La diffamazione in persona disonorata nel diritto canonico*, in *Ephemerides Iuris Canonici* 17 (1961) 96-97: «L'onore è un modo di essere della personalità che prende coscienza dei suoi valori innati e acquisiti e dei riflessi da questi derivanti nell'ambiente sociale. Con una tale accezione si può anche parlare di onore in senso oggettivo e di onore in senso soggettivo senza cadere in inutili dissensi ed equivoci. Non sono essi due entità nettamente distinte, con una propria e indipendente funzione, ma un'unità inscindibile, considerata in due momenti diversi, in due modi di essere. La molteplicità di stimoli, provenienti da qualunque direzione o con qualsiasi intensità, provocano invariabilmente una reazione con varietà di movimenti, trattenuti nell'interno o proiettati all'esterno, in connessione del valore del bene unitario dell'onore. [...] Il quadro di una sistematica e l'opportunità possono sfaccettare l'unità del concetto di onore, analizzandone i diversi aspetti e le varie incidenze. Si potrà allora parlare di onore, di decoro, di reputazione, di prestigio, di fama, di gloria ecc.».

²⁵ Cfr. *Ibid.*, pp. 99-100: «Noi ci troviamo sempre davanti alla personalità considerata nell'interesse dei suoi beni e delle sue facoltà. Qualunque attacco,

Il Card. De Lugo definisce la fama come l'opinione che l'ambiente sociale ha delle virtù o qualità di una persona²⁶. Il giudizio buono o cattivo è connesso con la percezione del contesto sociale che, secondo un parametro unanimemente assimilato, valuta le qualità di una persona.

Pertanto, mentre l'onore è la percezione che l'uomo ha della propria dignità, la buona fama è la buona opinione che l'ambiente sociale ha delle virtù o qualità di una persona²⁷. La fama, connessa con l'ambiente sociale che la determina, riveste un carattere pubblico e considera le virtù morali e le qualità di una persona o di un insieme di persone, per esempio la famiglia, un'associazione ecc.

La lesione della buona fama, secondo la concezione unitaria dell'onore e della personalità, investe l'intera persona anche se l'opinione negativa ha per oggetto solo alcune virtù o qualità²⁸.

La lesione del diritto alla buona fama si colloca in ambiti di gravità che dipendono dall'estensione dell'azione infamante e dalla gravità del fatto divulgato. Il diritto alla buona fama include la buona fama negativa, cioè l'opinione positiva di cui gode una persona della quale non si conosce nulla, e la buona fama positiva che scaturisce da fatti o comportamenti che contraddistinguono una determinata persona.

La buona fama vera è quella fondata sulla verità dei fatti riconosciuti come buoni e onorevoli. La falsa buona fama si fonda sulla non conoscenza o divulgazione di azioni che per loro natura potrebbero compromettere la reputazione.

che venga a colpire un determinato aspetto, nel nostro caso l'onore, non si esaurisce in questo, quasi che codesto aspetto fosse una componente con vita propria, ma provoca una reazione che comprende la stessa personalità nella sua totale dignità morale. È evidente, quindi che qualunque tipo di ingiuria, in qualunque forma e intensità si manifesti e concretizzi, non ferisce solo il determinato aspetto dell'onore della persona, ma risale e si estende alla stessa personalità, tramite la coscienza del sentimento che alberga e si alimenta nell'unicità della sua dignità».

²⁶ Cfr. J. DE LUGO, *Disputationes de justitia et jure*, I, Venetiis, 1718, I, disp. 14, sect. 1, n. 1: «fama est multorum existimatio de vita et moribus alterius».

²⁷ Cfr. *Ibid.*, I, disp. 14, sect. 1, n.1: «bona de aliquo aestimatio quoad aliquod bonum».

²⁸ Cfr. G. DI MATTIA, *La diffamazione in persona disonorata nel diritto canonico*, pp. 100-101: «Sono dei nostri giorni fatti clamorosi, che hanno toccato direttamente o indirettamente la vita politica o professionale o privata di certi uomini 'noti sulla ribalta della vita', costringendoli a ritirarsi e a scomparire. È un bel dire che esistono nell'uomo zone onorifiche intatte, per esempio nel campo professionale dell'avvocatura, quando di lui si può dire che è anche un assassino. 'Bonum ex integra causa, malum ex quocumque defectu', ammonisce la ragione che attinge ai principi della metafisica. Non c'è via di scampo. Il trauma disonorante ha intaccato tutta la personalità ed è vana sofisticazione parlare di settori indipendenti».

È controversa l'opinione se la falsa buona fama debba godere di qualche tutela. L'orientamento prevalente a partire da S. Tommaso è che in questo caso non esista una tutela assoluta, anzi, motivazioni di bene pubblico o privato giustificerebbero la rivelazione di comportamenti di varia gravità, ancorché occulti²⁹. La tutela del bene pubblico non può soggiacere al diritto di tutela della falsa buona fama qualora il comportamento delittuoso di qualcuno, rimanendo non divulgato, costituisse un pericolo per la comunità.

Motivazioni dettate solo dal bene privato possono anche giustificare la rivelazione di un comportamento delittuoso non conosciuto, sia per consentire al reo di emendarsi³⁰, sia per tutelare l'incolumità o gli interessi di singole persone.

Infine, è da ritenersi più rispondente alla natura della persona umana, la cui dignità non potrà mai essere alienata in radice, che sia tutelato il diritto alla fama come tale, prima ancora che alla "buona" fama³¹. Abbiamo testé visto che S. Tommaso, molto opportunamente, afferma che "è assai grave privare qualcuno della fama", ma egli non specifica che essa, come requisito, debba essere "buona". Se la fama di cui gode qualcuno viene compromessa, costui non può subire un'ulteriore diffamazione se questa risultasse illegittima³².

²⁹ Cfr. S. TOMMASO, *Summa Theologiae*, IIa IIae, q. 73, a. 2: «Si verba per quae fama alterius diminuitur proferat aliquis propter aliquod bonum vel necessarium, debitis circumstantiis observatis, non est peccatum: nec potest dici detractio».

³⁰ Cfr. *Ibid.*, *Summa Theologiae*, IIa IIae, q. 73, a. 2 ad 1: «Revelare peccatum occultum alicuius propter eius emendationem denunciando, vel propter bonum publicae iustitiae accusando, non est detrahere».

³¹ La falsa buona fama si regge sulla non divulgazione di un comportamento delittuoso o, comunque, anti-giuridico. Se non urge la tutela di un bene superiore sia di ordine pubblico che privato, l'orientamento costante della dottrina giuridica e della teologia morale è di non privare nessuno dell'apparente buona fama con il rendere di dominio pubblico il suo misfatto. Il vantaggio è in vista della tranquillità sociale. Infatti, è inevitabile che la perdita della reputazione si allarga anche all'ambito delle relazioni familiari, alle amicizie, con conseguenze apprezzate solo da chi nutre odio, vendetta e gelosia. Soprattutto se il reo ha già intrapreso un percorso di emendazione, la privazione della reputazione lo metterebbe nel rischio di considerare insormontabile il fallimento della propria esistenza e, in certi casi, di abbandonarsi al peggio.

³² G. DI MATTIA, *Il diritto penale canonico nella giurisprudenza della Sacra Romana Rota*, in *Ephemerides Iuris Canonici* 16 (1960) 183: «L'offesa all'onore è sempre punibile, anche se diretta a persona che nella comune opinione abbia perduto ogni reputazione. La disistima che può circondare una persona non può mai giustificare le offese a lei rivolte. In ogni modo l'onore è tutelato indipendentemente dal merito del soggetto offeso».

4. Definizione concettuale di più fattispecie

Il delitto di ingiuria e di diffamazione trova nelle Decretali di Gregorio IX la fonte principale dalla quale scaturisce la plurisecolare riflessione concettuale e sistematica della canonistica. Dalla più vasta categoria dell'ingiuria, comprendente anche la diffamazione, si approda a una definizione concettuale sempre più distinta e autonoma delle due fattispecie³³.

Il *Codex* del 1917 inseriva nello stesso can. 2355 il delitto di ingiuria e di diffamazione³⁴. I giuristi, tra cui Pio Ciprotti, si interro-

³³ Cfr. G. ZANARDELLI, *Relazione ministeriale*, in *Progetto del Codice Penale per il Regno d'Italia*, Atti Parlamentari, Camera dei Deputati n. 28, II, Roma, 1887, cap. 157-158: «Sono due gli elementi i quali concorrono a costituire l'essenza della diffamazione. Primo elemento è che si attribuisca un fatto determinato, diretto ad esporre una persona al disprezzo e all'odio pubblico, o altrimenti a offendere l'onore o la reputazione. [...] Il secondo elemento, che si riferisce al modo col quale si imputa il fatto determinato, consiste nella sua divulgazione. Per esprimere questo elemento il codice del 1859 adopera la locuzione: "discorsi tenuti in pubbliche riunioni, o alla presenza di due o più persone in luoghi pubblici" Ciò per altro estende di troppo il concetto della divulgazione, richiedendo assai più di quello che occorre alla sussistenza della diffamazione. La pubblicità è uno dei modi mercé cui si propaga e rende notoria l'imputazione, ma non è il solo, né il più funesto. La maligna istoria narrata nel confidente conversare di un privato ritrovo, che si vien ripetendo di crocchio in crocchio, da persona a persona, quand'anco sotto il suggello di un artificioso segreto, com'è più malvagia e insidiosa, così suol anche ottenere più perfido e sicuro successo; e riesce altrettanto malagevole lo sventare la trama quanto lo scoprire l'autore. [...] Qualunque altra offesa alla rispettabilità, al decoro di una persona, che non abbia i caratteri della diffamazione, è un'ingiuria: intesa la voce non già nel suo più lato senso, *quod non iure fit*, ma nel suo senso più ristretto e proprio e quale i Romani medesimi l'avevano definita: *omne dictum vel factum in alterius contemptum prolatum*. [...] Essa risulta da un concetto assai complesso così obiettivamente come subiettivamente: obiettivamente, perché toglie di mira il sentimento della dignità personale da un lato e la buona fama dall'altro; subiettivamente, perché ora è soltanto l'espressione della disistima in chi la proferisce, ora è soprattutto diretta a provocare la disistima altrui».

³⁴ Can. 2355 CIC/17: «Si quis non re, sed verbis vel scriptis vel alia quavis ratione iniuriam cuiquam irrogaverit, vel eius bonam famam laeserit, non solum potest ad normam can. 1618, 1938 cogi ad debitam satisfactionem praestandam damnaque reparanda, sed praeterea congruis poenis ac poenitentiis puniri, non exclusa, si de clericis agatur et casus ferat, suspensionem aut remotionem ab officio et beneficio». Il commento dottrinale a questo canone chiarisce la natura delle fattispecie contemplate e quando ricorrono: cfr. *Comentarios al Código de Derecho Canónico con el texto legal latino y castellano*, Biblioteca de Autores Cristianos, vol IV: «Dos son los delitos figurados en el canon: la injuria y la difamación. Los antiguos añadian un tercer delito, el *libelo famoso*, aludido a otro propósito en el can. 2344. Prácticamente el libelo será o injuria o difamación y, desde luego, está incluido en este canon penal. Es característica común de ambos delitos el consistir en *palabras* (dichos, escritos, dibujos...), a diferencia de los

gavano se si tratta di due distinte fattispecie o di un solo reato³⁵, pervenendo a una conclusione affermativa in favore della distinzione dei due delitti sulla base del criterio linguistico. Infatti, il can. 2355 usava l'avverbio *vel* per distinguere le due figure: "iniuriam cuiquam irrogaverit *vel* eius bonam famam laeserit" e non altre espressioni come *seu*, *scilicet* ecc. se si fosse trattato di uno stesso delitto. La distinzione dei due delitti veniva sostenuta anche dalla costante dottrina comune dei teologi e canonisti, soprattutto a partire da S. Tommaso, che adottavano come criterio distintivo la presenza o meno del soggetto passivo, cioè dell'offeso³⁶.

L'ingiuria è la lesione dolosa dell'onore di una persona presente e prende il nome di "ingiuria reale" se inferta ricorrendo all'uso della violenza fisica. L'ingiuria è "verbale" se procurata con parole, scritti o gesti³⁷. In modo più specifico l'ingiuria verbale include il delitto di

delitos del canon anterior, consistentes en injurias *reales*. La *injuria* es en general lo que se hace contra derecho. En este canon injuria significa lo que los clásicos llaman contumelia, que, en la definición aceptada, es "todo dicho o hecho proferido en menosprecio de otro". Como se ve, puede consistir también en hechos: se distingue de la injuria real en que tales hechos no son un ataque físico a la persona, sino un modo de expresar la deshonra o descrédito que se desea manifestar. También la difamación consiste en atribuir a otro algo que le hiere en su buena fama y honor, pero la injuria es una ultraje hecho a *persona presente* y la difamación es lesión de la fama de *persona ausente*. La presencia del ofendido es la nota diferencial de la injuria, y la divulgación lo es de la difamación, pues la fama es la estimación *común* que de una persona existe; de ahí que no sea posible la difamación, pues la fama es la estimación *común* que de una persona existe; de ahí que no sea posible la difamación de quien notoriamente ya está difamado. Se puede difamar a un muerto; no, según creemos, a una persona jurídica en cuanto tal, a no ser que resulten difamadas las personas físicas de las que consta».

³⁵ *De iniuria ac diffamatione in iure poenali canonico*, Romae, 1937, p. 504.

³⁶ Cfr. S. TOMMASO, *Summa Theologiae*, IIa IIae, q. 73, a. 1 c; ad 2; a. 4 ad 1: «Unde patet quod detractio differt a contumelia dupliciter: uno modo, quantum ad modum proponendi verba, quia scilicet contumeliosus manifeste contra aliquem loquitur, detractor autem occulte; alio modo quantum ad finem intentum, sive quantum ad nocumentum illatum, quia scilicet contumeliosus derogat honori, detractor famae [...] verba detractiois dicuntur occulta non simpliciter, sed per comparationem ad eum de quo dicuntur, quia eo absente et ignorante dicuntur. Sed contumeliosus in faciem contra hominem loquitur. Unde si aliquis de alio male loquatur coram multis eo absente, detractio est; si autem eo solo praesente, contumelia est [...] detractioes suas nullus audit, quia scilicet mala quae dicuntur de aliquo, eo audiente, non sunt detractioes proprie loquendo, sed contumeliae».

³⁷ Cfr. *Ibid*, *Summa Theologiae*, IIa IIae, q. 72, a. 1: «Contumelia, proprie loquendo, in verbis consistit. Unde Isidorus dicit in *Etymol.*, quod contumeliosus dicitur aliquis quia velox est et tumet verbis iniuriae. Quia tamen etiam per facta aliqua significatur aliquid, quae in hoc quod significant habent vim verborum significantium; inde est quod contumelia, extenso nomine, etiam in factis dicitur. Unde Rm. 1, 30, super illud, contumeliosos, superbos, dicit Glossa quod contumeliosi sunt qui dictis vel factis contumelias et turpia inferunt».

“contumelia” se espresso come insulto, improprio, derisione, maledizione alla presenza dell’offeso.

La diffamazione è la lesione arrecata con dolo alla buona fama di una persona assente attraverso la divulgazione di un fatto negativo o di un difetto propositi alla presenza di almeno due persone³⁸. Questo delitto include la “detrazione”, ovvero l’ingiusta rivelazione di un delitto o difetto vero, ma occulto, e la “calunnia”, cioè la falsa attribuzione, o la falsa denuncia presso l’autorità, di un delitto o difetto.

Il “libello famoso”³⁹ è la diffamazione arrecata attraverso la stampa, le immagini fotografiche, il disegno ecc. Esso ha come requisiti l’anonimato dell’autore, la riconoscibilità della persona offesa, la diffamazione attraverso la pubblicazione o divulgazione, l’intenzione dolosa o *animus iniuriandi* dell’autore del libello. A differenza dell’ingiuria verbale, che ha per oggetto la contumelia, il libello famoso intende propolare un delitto grave.

5. Diritto alla “buona fama” nella vita della Chiesa

Se è vero che il diritto alla buona fama spetta per *ius nativum* a ogni persona in quanto tale, l’ordinamento ecclesiastico avrebbe potuto limitarsi a recepire la legislazione civile degli stati sulla stessa materia come congruente con un diritto legato alla natura dell’uomo,

³⁸ Anche il Diritto Penale dello Stato Italiano prevede in termini simili il delitto di diffamazione. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 595 c.p. «Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032. Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065. Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516». La norma, con un parziale rinvio al delitto di ingiuria previsto dall’articolo 594 del codice penale, punisce chi, comunicando con più persone, offende l’onore o il decoro di una persona non presente. Tre sono, dunque, gli elementi necessari perché si possa configurare il delitto in esame: l’offesa all’onore o al decoro di taluno, la comunicazione con più persone e, infine, l’assenza della persona offesa. L’assenza del soggetto passivo si deduce dall’inciso fuori dei casi indicati nell’articolo precedente.

³⁹ Il *libellus famosus* è uno scritto anonimo verso qualcuno, diffamatorio o lesivo del suo onore, che in epoca romana postclassica e giustiniana fu fortemente sanzionato soprattutto a motivo dell’infrazione alla procedura prevista che non ammetteva l’anonimato. Cfr. GAIO, *Institutiones* 4, 4, 1: «Iniuria autem committitur, non solum cum quis pugno pulsatus, aut fustibus caesus, vel etiam verberatus erit: sed et si cui convicium factum fuerit; [...] vel si quis ad infamiam alicuius libellum aut carmen (aut historiam) scripserit, composuerit, ediderit, dolo malo fecerit, quo quid eorum fierit».

secondo l'istituto giuridico della "canonizzazione" delle leggi civili enunciato al can. 22.

In realtà il Legislatore canonico con questa norma vuole tutelare una dimensione più specifica del *christifidelis*, cioè del battezzato nella Chiesa cattolica (can. 96) o in essa accolto (can. 11): il diritto al buon nome nella vita della Chiesa per le conseguenze personali e comunitarie che la sua lesione comporta. Pertanto, il can. 220 è parte di una normativa più ampia che arriva a includere la protezione penale del diritto al buon nome.

Il can. 220 con la formula "Non è lecito ad alcuno ledere illegittimamente la buona fama di cui *uno* gode", estende la tutela del diritto alla buona fama anche a chi non è battezzato, cioè a chi non è costituito *persona* nella Chiesa (can. 96) e per questo non è tenuto ai doveri, né gode dei diritti di ogni battezzato. La Chiesa, pertanto, interviene esercitando il suo ambito di competenza sul battezzato soggetto alla sua giurisdizione (can. 11) qualora questi si macchiasse del delitto di diffamazione nei confronti di chiunque, anche di chi non fosse battezzato. La diffamazione, infatti, è sempre un delitto, indipendentemente dal soggetto passivo che la subisce, perché ha come base la violazione della legge della creazione prima ancora della legge della redenzione. Siamo di fronte a un caso in cui il diritto del non battezzato viene ad avere rilevanza canonica nel momento in cui esso si pone di fronte ai doveri di chi è soggetto all'ordinamento canonico. L'esercizio della diffamazione da parte del battezzato cattolico è una pratica che costituisce sempre un *vulnus* per il bene comune della Chiesa perché ne compromette l'immagine e la credibilità nell'agire dei suoi componenti, senza contare la salvezza personale di chi si macchia di tale delitto.

Secondo S. Tommaso, la tutela della fama altrui ha per oggetto uno dei beni temporali più preziosi, ma la buona fama del *christifidelis* sancita dal can. 220 si inquadra nella buona fama ecclesiale ed ha per oggetto l'integrità della fede, le virtù cristiane e la comunione con la Chiesa⁴⁰. La diffamazione del *christifidelis* tende a compromettere la sua posizione nel Corpo sociale della Chiesa operando una menomazione dello stato giuridico del fedele fondato sul battesimo⁴¹. Allora si comprende ancora meglio perché la norma che tutela

⁴⁰ Cfr. R. TERRANOVA, *Buona fama e riservatezza: il trattamento dei dati personali tra diritto canonico e diritto dello Stato* in *Il Diritto Ecclesiastico* 112 (2001) 299: «La buona fama del *christifidelis* costituisce infatti un bene temporale prossimo ai beni spirituali e si riferisce, oltre che alle qualità umane, soprattutto alle virtù cristiane, all'integrità della fede e alla permanenza della comunione del fedele con la Chiesa e con Dio».

⁴¹ Cfr. G. FELICIANI, *Obblighi e diritti di tutti i fedeli cristiani*, in *Il Codice del*

la buona fama viene inserita nel Titolo I (cann. 208-223) che comprende i "doveri e i diritti di tutti i fedeli". Non ci troviamo di fronte a valori etici da tutelare perché lo stato giuridico della persona, in quanto cittadino, fondato sui diritti umani viene tutelato dalla legislazione civile dovendo perseguire un fine che è proprio della comunità civile.

Il can. 220 considera anche il *christifidelis* come soggetto attivo che ha il dovere di rispettare il diritto alla buona fama di chiunque, anche di chi non appartiene alla Chiesa cattolica, non solo perché si tratta di un diritto nativo che deve essere riconosciuto a tutti, ma anche perché il comportamento di chi è unito al Corpo Mistico di Cristo e, quindi, al Corpo sociale della Chiesa, è tenuto a dare sempre una testimonianza ben visibile di verità e di carità quale preconditione per rendere credibile di fronte al mondo l'azione evangelizzatrice del cristiano.

6. Il bene comune ecclesiale: criterio orientativo per la tutela del diritto alla "buona fama"

La diffamazione, statuisce il can. 220, è un delitto quando lede *illegittimamente* l'altrui reputazione. Pertanto, il diritto alla tutela della buona fama non è assoluto. Potrebbe ricorrere il caso in cui è lecito, se non addirittura un dovere, procurare la lesione *legittima* della reputazione di una persona.

L'addebito diffamatorio può riguardare vizi, delitti o difetti che nel sentimento comune degli uomini ingenerano una diminuzione o perdita di stima verso qualcuno. Esso perde il carattere antigiuridico quando risponde a un obbligo stabilito dalla legge che pone sempre al vertice delle sue finalità la tutela del *bene comune della Chiesa*⁴². Per esempio, ogni fedele è tenuto all'obbligo di rivelare all'autorità ecclesiastica l'eventuale presenza di impedimenti in colui che sta per ricevere gli ordini sacri⁴³, o nei nubendi prima della celebrazione del matrimonio⁴⁴.

Vaticano II. *Il fedele cristiano*, Bologna, 1989, pp. 55-101: La buona fama ecclesiale «può essere ingiustamente e gravemente lesa dalla divulgazione di accuse infondate relative a pretesi comportamenti contrari alla dottrina e all'etica cristiana».

⁴² Cfr. can. 223 §1: «Nell'esercizio dei propri diritti, i fedeli, sia singolarmente che riuniti in associazioni, devono tener conto del bene comune della Chiesa ed anche dei diritti altrui e dei propri doveri verso gli altri». Can. 223 §2: «Spetta all'autorità ecclesiastica, in considerazione del bene comune, regolare l'esercizio dei diritti, che sono propri dei fedeli».

⁴³ Cfr. can. 1043: «I fedeli hanno l'obbligo di rivelare gli impedimenti ai sacri ordini, se ne sono a conoscenza, all'Ordinario o al parroco, prima dell'ordinazione».

⁴⁴ Cfr. can. 1069: «Prima della celebrazione di un matrimonio, tutti i fedeli sono tenuti all'obbligo di rivelare al parroco o all'Ordinario del luogo, gli impedimenti di cui fossero a conoscenza».

Altro caso contemplato dalla legge (can. 915) è l'esclusione dalla ricezione dell'Eucaristia soltanto di quei fedeli scomunicati o interdetti con una sanzione inflitta o dichiarata in modo *notorio*; oppure che ostinatamente perseverano in un peccato grave e *manifesto*. Pertanto, non può essere privato dell'Eucaristia, almeno pubblicamente, colui che perseverasse ostinatamente in un peccato grave, ma *non manifesto*.

Non commette delitto di diffamazione il rettore di una chiesa che non ammettesse un sacerdote a celebrare, se sconosciuto e privo di lettera commendatizia del suo ordinario o superiore rilasciata entro l'anno, oppure se non si possa prudentemente ritenere che non vi sia alcun impedimento (can. 903).

Non vi è lesione della buona fama se l'Ordinario del luogo per una giusta causa rivelasse che un matrimonio sia stato celebrato in segreto (can. 1130), magari per regolarizzare la situazione di due persone che da molti anni vivono in concubinato, ma sono da tutti ritenuti marito e moglie legittimi. L'obbligo del segreto da parte dell'Ordinario cessa se dall'osservanza di esso sorgesse il pericolo di grave scandalo o di una grave offesa alla santità del matrimonio, per esempio, se due persone conosciute da tutti come concubine, non essendo nota la celebrazione segreta del loro matrimonio, frequentassero una comunità parrocchiale e suscitassero scandalo diporlandosi in pubblico come marito e moglie, oppure tentassero di celebrare un nuovo matrimonio, approfittando della segretezza del primo.

La rivelazione di un fatto lesivo della buona fama perde il carattere di liceità e diventa comportamento antigiuridico se si fonda su un presupposto falso o se colui che rivela un fatto diffamatorio manifesta di avere odio o animosità tali da colorarlo, con l'effetto della sua divulgazione, di una gravità che oltrepassa il dato oggettivo.

Anche l'esercizio legittimo di un diritto da parte del *christifidelis* non costituisce delitto di diffamazione, secondo il principio "qui iure suo utitur neminem laedit"⁴⁵ se esso ha un fondamento di veridicità e di obiettività in colui che lo esercita.

La rivendicazione di un diritto può avvenire anche attraverso il ricorso o una denuncia presentati davanti all'autorità ecclesiastica. L'esercizio di tale diritto non costituisce delitto di lesione dell'altrui buona fama a meno che la denuncia non risulti falsa o calunniosa da dover essere perseguita a norma dei cann. 1390 §1 e 1390 §2 (prima parte).

⁴⁵ P. CIPROTTI, *De iniuria ac diffamatione in iure poenali canonico*, Romae, 1937, p. 59.

Il requisito della buona fama trova nel suo significato ecclesiale l'immediata e ragionevole motivazione in ordine alla stessa missione del fedele da compiere con successo. Per questo motivo alcuni canoni pongono esplicitamente come requisito anche la buona reputazione nel criterio di valutazione dell'idoneità dei candidati a un ministero o a un ufficio ecclesiastico.

Il can. 378 §1 n. 2 richiede la *bona existimatio* come requisito del candidato all'episcopato. Tale requisito non era previsto dal can. 331 §1 del *Codex* del 1917.

Anche per coloro che devono essere promossi agli ordini sacri, tra i requisiti deve essere inclusa la *bona existimatio* (can. 1029).

Il cancelliere e il notaio della curia diocesana devono essere *integrae fama et omni suspicione maiores* (can. 483 §2) per la fede pubblica esercitata dalle loro scritture e firme (cann. 483 §1; 1437 §2).

Il vicario giudiziale e i vicari giudiziali aggiunti devono essere *integrae fama* (can. 1420 §4), così pure i giudici (can. 1421 §3), il promotore di giustizia e il difensore del vincolo (can. 1435); il procuratore e l'avvocato devono essere *bonae fama* (can. 1483).

La perdita della *bona existimatio* presso i parrocchiani onesti e seri è una delle cause per rimuovere legittimamente un parroco dalla sua parrocchia (can. 1741 n. 3).

Vi sono anche norme che tutelano la buona fama del fedele operando una sospensione di determinati obblighi giuridici. Per esempio, il can. 1048 prevede che nei casi occulti più urgenti il chierico, se incombe il pericolo imminente di grave danno o infamia, in presenza di irregolarità o impedimenti, può esercitare lecitamente l'ordine sacro, fermo restando l'obbligo di ricorrere al più presto all'Ordinario o alla Penitenzieria.

Quando un fedele non può osservare una pena *latae sententiae*, che non sia dichiarata né notoria, nel luogo ove egli vive, essa viene sospesa se non può essere osservata senza il pericolo di grave scandalo o infamia (can. 1352 §2).

Per un presbitero la censura *latae sententiae* non dichiarata viene sospesa se un fedele chiede un sacramento o un sacramentale o un atto di governo (can. 1335). Il rifiuto potrebbe suscitare sospetto e pericolo di infamia per il sacerdote.

Anche la buona fama del reo deve essere salvaguardata, supposto che il delitto o la pena siano occulti. Per questo il can. 1361 §3 statuisce che si abbia cura che la domanda o la stessa concessione di remissione non siano divulgate. La divulgazione può essere consigliata quando il delitto o la pena non sono occulti e la notizia della remissione può restituire il buon nome al reo o riparare lo scandalo.

Tra le norme che tutelano la buona fama vi è anche quella che consente al giudice di imporre con giuramento il segreto sugli atti e

sulle prove processuali ai testi, ai periti, alle parti e ai loro avvocati e procuratori (can. 1455 §3).

Sono esentati dall'obbligo di testimoniare davanti al giudice quanti temono che dalla propria testimonianza possa derivare il pericolo di infamia per se stessi, per il coniuge, per i consanguinei e gli affini più stretti (can. 1548 §2 n. 2).

Nel processo penale, l'*investigatio praevia*, condotta per verificare l'esistenza del *fumus delicti*, deve essere svolta con la massima riservatezza per non ledere il diritto di ognuno alla buona fama (can. 1717 §2).

7. L'intenzione scandalistica del reo di diffamazione

Il can. 220 sancisce il diritto di qualunque persona alla buona fama ed è correlato con il can. 1390 che ne costituisce la tutela penale.

Il can. 1390 appartiene al Libro VI del *Codex "De sanctionibus in Ecclesia"*, ed è stato collocato sotto il Titolo IV "*De crimine falsi*" insieme al can. 1391.

Il crimine di falso è un'alterazione dolosa della verità, sia in senso *ideologico*: can. 1390 (falsa denuncia del confessore per sollecitazione in confessione; denuncia calunniosa a un superiore ecclesiastico di un altro delitto; lesione dell'altrui buona fama in qualsiasi altro modo⁴⁶); sia in senso *materiale*: can. 1391 (falsificazione, alterazione, distruzione, occultamento, contraffazione di documenti ecc.).

Perché sia imputabile l'atto diffamatorio occorre che ricorrano sempre l'alterazione della verità, il dolo e il danno altrui.

Oltre ai casi previsti dal can. 1390 §1 e §2 (prima parte), la seconda parte del can. 1390 §2 rappresenta la tutela penale dell'illegittima lesione dell'altrui buona fama sancita dal can. 220: "... chi lede in altro modo la buona fama altrui, può essere punito con una giusta pena, non esclusa la censura".

La punizione del reo rientra nella discrezionalità del Superiore o del giudice, *pro sua conscientia et prudentia*, sia nella scelta della

⁴⁶ Un delitto è imputabile se è stato determinato da dolo, cioè con la deliberata volontà di violare la legge o il precetto penale. Se il delitto è stato determinato da colpa, cioè per omissione della debita diligenza, esso non è imputabile a meno che la legge non lo preveda in casi determinati e in modo espresso (cfr. can. 1321 §2). La legge non prevede in modo espresso l'imputabilità del delitto di diffamazione per colpa. Pertanto, il can. 1390 §2 è applicabile solo al delitto colposo di diffamazione. Il *Codex* del 1917 prevedeva l'imputabilità del delitto commesso sia per dolo che per colpa (can. 2199).

pena che nella decisione di irrogarla o meno⁴⁷, essendo la pena prevista *ferendae sententiae*, facoltativa e indeterminata. Senza determinare la pena per il reo di diffamazione, il can. 1390 §2 fa rientrare nel novero delle possibilità a disposizione del giudice o del Superiore una indeterminata *giusta pena, non escluso la censura*.

Il significato immediato di "giustizia" della pena richiama la proporzione che deve avere con il danno procurato dalla diffamazione. Restano, tuttavia, ancora ragionevoli i criteri oggettivi che il can. 2218 §1 del *Codex* 1917 offriva: imputabilità del reo, lo scandalo procurato e il danno arrecato⁴⁸.

L'assenza di una pena obbligatoria e determinata, il rinvio alla discrezionalità del giudice, l'affidamento del Legislatore alla sua prudenza e coscienza non attenuano tutta la gravità e odiosità che caratterizza il delitto di diffamazione.

Le finalità che il pronunciamento del giudice deve aver presenti sono molteplici e complesse, nel senso che il bene che si deve affermare e realizzare è un concorso di beni diversi da comporre e armonizzare.

Oltre al bene del singolo diffamato vi è il bene pubblico della Chiesa, di fronte ai quali si colloca anche il bene del reo in considerazione del suo emendamento.

Il danno procurato da una condotta diffamatoria può andare ben oltre i confini di una diminuzione di stima nel soggetto passivo che ne è vittima, per insinuarsi in quella rete di relazioni che caratterizza il Corpo sociale della Chiesa. Si pensi, per esempio, quali ripercussioni può provocare la diffamazione di un sacerdote sulla sua comunità parrocchiale, o la diffamazione di chi ricopre un ufficio ecclesiastico in genere, oppure di un responsabile o di un ascritto a un istituto di vita consacrata o a un'associazione di fedeli.

Il delitto di diffamazione, oltre alla lesione nefasta inferta in colui che la subisce, opera anche attraverso il dilagare dello scandalo prodotto. Lo scandalo è "l'atteggiamento o il comportamento che induce altri a compiere il male. Chi scandalizza si fa tentatore del suo prossimo. Attenta alla virtù e alla rettitudine; può trascinare il proprio fratello nella morte spirituale. Lo scandalo costituisce una colpa grave se chi lo provoca induce deliberatamente altri in una grave mancanza"⁴⁹.

⁴⁷ Recita il can. 1343: «Se la legge o il precetto dà al giudice la facoltà di applicare o di non applicare la pena, questi, secondo la sua coscienza e prudenza, può anche mitigare o imporre in luogo della pena (nel caso sia determinata) una penitenza»; inoltre, can. 1315 §2 «La legge stessa può determinare la pena, oppure lasciarne la determinazione alla prudente valutazione del giudice».

⁴⁸ *Codex* 1917, can. 2218 §1: «In poenis decernendis servetur aequa proportio cum delicto, habita ratione imputabilitatis, scandali et damni...».

⁴⁹ *Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 2284; Cfr. S. TOMMASO, *Summa Theologiae*, IIa IIae, q. 43, a. 1: «Sed contra est quod Hieronymus, exponens illud quod

Lo strepito scandalistico mira a coinvolgere terze persone che vengono strumentalizzate con lo scopo di divulgare la diffamazione in genere, o la calunnia in specie. L'efficacia dell'intenzione scandalistica sarà tanto più grande quanto più l'autore dello scandalo ha autorità o autorevolezza nella Chiesa, mentre chi lo subisce è una persona debole da essere indotta in grave mancanza.

L'imputabilità per dolo⁵⁰ del delitto di diffamazione sarà tanto più grave quanto più esso trova diffusione e quanto più si tratta di calunnia anziché di detrazione. Nel delitto di diffamazione per dolo deve anche essere tenuta in considerazione la dinamica psicologica, che certamente ne costituisce un'aggravante, attraverso la quale l'operatore dello scandalo coinvolge nella rovina spirituale altre persone. Il diffamatore intercetta l'interesse altrui per l'oggetto della diffamazione, anche ricorrendo alla persuasione e alla suggestione, nel far condividere un giudizio lesivo della dignità di una persona. Spesso si tratta di metodi artatamente studiati sulla capacità ricettiva del destinatario della notizia che a sua volta ne diventa il propalatore fino a condividere lo stesso animo di colui che è all'origine di questa ignobile operazione.

habetur Matth. 15, 12 (In Matth., 2), «Scis quia Pharisaei, audito hoc verbo», etc., dicit, «Quando legimus, "Quicumque scandalizaverit", hoc intelligimus, "Qui dicto vel facto occasionem ruinae dederit"». Respondeo dicendum quod, sicut Hieronymus ibidem dicit, «quod graece scandalon dicitur, nos offensionem vel ruinam et impactionem pedis possumus dicere». Contingit enim quod quandoque aliquis obex ponitur alicui in via corporali, cui impingens disponitur ad ruinam, et talis obex dicitur scandalum. Et similiter in processu viae spiritualis contingit aliquem disponi ad ruinam spiritualem per dictum vel factum alterius, in quantum scilicet aliquis sua admonitione vel inductione aut exemplo alterum trahit ad peccandum. Et hoc proprie dicitur scandalum. Nihil autem secundum propriam rationem disponit ad spiritualem ruinam nisi quod habet aliquem defectum recititudinis, quia id quod est perfecte rectum magis munit hominem contra casum quam ad ruinam inducat. Et ideo convenienter dicitur quod "dictum vel factum minus rectum praebens occasionem ruinae" sit scandalum».

⁵⁰ Il dolo, quale fonte di imputabilità distinto dalla colpa, trova la sua definizione classica nel *Codex* del 1917 al can. 2200 §1: «Deliberata voluntas violandi legem», cioè deve trattarsi di *actus humanus*, ovvero di un atto volontariamente e liberamente compiuto ben sapendo di violare una legge. La volontà è coinvolta "come positiva intenzione di compiere un atto che si conosce come contrario alla legge e ai diritti che la legge tutela" (cfr. A.G. URRU, *Punire per salvare, il sistema penale nella Chiesa*, Ed. VIVERE IN, 2002, p. 54). "Da parte dell'Intelletto si richiede la previa conoscenza della legge penale o del precetto penale in maniera globale e specifica insieme, cioè si richiede che si conosca non soltanto che un'azione o un'omissione sono vietate, ma anche che a tale azione o omissione è annessa una pena determinata". (Cfr. A. CALABRESE, *Diritto penale canonico*, Ed. Paoline, 1990, p. 37). Il *Codex* 1983 non dà una definizione di dolo, ma ne enuclea gli elementi specifici al can. 1321 §2 «Poena lege vel praecepto statuta is tenetur, qui legem vel praeceptum deliberate violavit...»

All'origine della detrazione, in quanto rivelazione di un delitto vero, ma occulto – ci insegna S. Tommaso – vi è l'invidia che tenta di sminuire in qualsiasi modo la fama del prossimo, a differenza della contumelia che nasce dall'ira e, come dice il Filosofo in *Reth 2, 2*, cerca di vendicarsi apertamente⁵¹.

Lo scandalo sollevato dal detrattore o dal calunniatore, costituisce occasione di inciampo e coinvolgimento nel peccato. Se la diffamazione è figlia dell'invidia, chi scandalizza si fa tentatore del suo prossimo inducendo anche lui a peccare di invidia⁵².

8. Finalità salvifica della pena inflitta al reo di diffamazione

La specifica intenzionalità ecclesiale della norma canonica che tutela la buona fama vuole salvaguardare il bene pubblico della Chiesa che coincide con il principio di comunione e con la *salus animarum* che nella Chiesa è la *suprema lex* (can. 1752). La finalità è la salvezza di coloro che sono coinvolti nel circuito della diffamazione a cominciare dal soggetto attivo che delinque diffamando e alimentando lo scandalo. Vi sono poi coloro che vengono indotti per effetto della suggestione provocata dallo scandalo a dare credito a quello che sentono, divulgando a loro volta la diffamazione. Centrale è, senz'altro, l'interesse per la salvezza del soggetto passivo, cioè la vittima che ha subito l'illegittima lesione della buona fama. Dal sostegno che egli riceverà dalla comunità ecclesiale, prima di tutto nel recuperare la sua dignità come un diritto che gli è stato sottratto, può dipendere la sua fiduciosa perseveranza nell'istituzione ecclesiastica e l'allontanamento della tentazione di estraniarsi dalla comunione con la Chiesa.

La buona fama è ed ha un valore ecclesiale connesso con il principio di comunione. Pertanto, le conseguenze prodotte dalla diffamazione non possono essere ignorate né sottovalutate, non solo per un obbligo giuridico di stretta giustizia verso il danneggiato, ma, nondimeno, per motivi di ordine teologico che si ispirano alla natura della Chiesa.

Il delitto di diffamazione trova al can. 1390 §§2 e 3 la sanzione

⁵¹ Cfr. S. TOMMASO, *Summa Theologiae*, IIa IIae, q. 73, a. 3, ad 3: «Ad tertium dicendum quod quia «ira quaerit in manifesto vindictam inferre», ut Philosophus dicit, in 2 Rhet. (c. 2), ideo detractio, quae est in occulto, non est filia irae, sicut contumelia; sed magis invidiae, quae nititur qualitercumque minuere gloriam proximi».

⁵² Cfr. Ibid. *Summa Theologiae*, IIa IIae, q. 36, a. 4: «Da queste parole non si deve desumere che l'invidia sia il più grave dei peccati, ma che quando il demone riesce a insinuarla induce l'uomo ad accogliere il diavolo nel suo cuore in una maniera speciale: poiché, come aggiunge S. Gregorio, «la morte è entrata nel mondo per l'invidia del diavolo».

indeterminata e facoltativa che l'autorità competente potrà irrogare. A differenza del *Codex* 1917, osserviamo per il delitto doloso di diffamazione uno dei rari casi in cui il vigente *Codex* al §2 del can. 1390 inasprisce la pena nel prevedere anche la possibilità della censura⁵³. Tutto questo rappresenta un'eccezione rispetto a una linea pastorale improntata alla mitigazione che si riscontra diffusamente nell'attuale ordinamento penale canonico. La motivazione va ravvisata nella particolare sensibilità del Legislatore canonico per questo delitto e la sua grave ripercussione prodotta nel Corpo sociale della Chiesa.

È evidente che non è una contraddizione prevedere per un delitto così grave una pena indeterminata e facoltativa. In realtà, al giudice o al superiore competente viene riconosciuta dal Legislatore un'ampia facoltà discrezionale che si differenzia dall'agire in modo arbitrario⁵⁴. L'attività discrezionale dovrà essere sorretta da parametri di riferimento che lo stesso legislatore fornisce quando indica al can. 1341 le finalità dell'applicazione della pena: "riparare sufficientemente lo scandalo, ristabilire la giustizia, ottenere l'emendamento del reo". A questo proposito, scrive il De Paolis: "Il rischio di confondere discrezionalità e arbitrarietà, se non si procede con prudenza e con senso profondamente pastorale, è grande e potrebbe portare a due pericoli estremamente gravi e da evitarsi: la rilassatezza nella disciplina ecclesiastica, là dove i superiori non procedono all'applicazione della pena anche quando sarebbe necessario o per lo meno opportuno; o un rigore ingiustificato"⁵⁵.

L'attività discrezionale nell'applicazione della pena sarà guidata anche dalla coscienza e prudenza del giudice o del superiore competente⁵⁶.

⁵³ Cfr. *Codex* 1983, can. 1382 relativo alla consacrazione episcopale senza mandato pontificio. La pena attuale è la scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica, mentre il *Codex* 1917 al can. 2370 per lo stesso delitto prevedeva soltanto la sospensione *ipso iure*. Anche per questo tipo di delitto è il principio di comunione che viene compromesso.

⁵⁴ Cfr. can. 1315 §2: «La legge stessa può determinare la pena, oppure lasciarne la determinazione alla *prudente* valutazione del giudice»; can. 1343: «Se la legge o il precetto dà al giudice la facoltà di applicare o di non applicare la pena, questi, secondo la sua *coscienza e prudenza*, può anche mitigare la pena o imporre in luogo della pena una penitenza».

⁵⁵ V. DE PAOLIS, *L'applicazione della pena canonica*, in *Monitor Ecclesiasticus* 114 (1989) 90.

⁵⁶ Cfr. V. DE PAOLIS - D. CITO, *Le sanzioni nella Chiesa*, Roma, 2000, p.216: «Il giudice o il superiore, tuttavia, non possono procedere arbitrariamente: il codice si appella alla loro coscienza e alla prudenza: la coscienza vieterà loro di non agire se non secondo il bene e la giustizia; la prudenza li impegna a ricercare nella situazione concreta la soluzione più adeguata al bene comune della Chiesa, secondo lo spirito e i principi dell'ordinamento canonico, particolarmente per quanto riguarda il diritto penale».

Colui che delinque è messo al vertice della sollecitudine pastorale per la sua conversione in vista della sua salvezza. La pena è solo un mezzo e mai un fine⁵⁷. Per questo, il can. 1341 dispone che l'irrogazione o dichiarazione della pena è subordinata ai possibili tentativi esperiti dalle vie pastorali per realizzare anche gli altri due fini, oltre all'emendamento del reo, ovvero la riparazione dello scandalo e il ristabilimento della giustizia.

Il processo penale è considerato *l'extrema ratio* per irrogare la pena quando non si raggiungono le tre finalità attraverso altri mezzi dettati dalla sollecitudine pastorale.

La riparazione dello scandalo e il ristabilimento della giustizia concorrono, insieme all'emendamento del reo, al ristabilimento dell'ordine sociale ecclesiale. In questo contesto, anche chi è stato illegittimamente diffamato vi trova la sua collocazione in vista del fine ultimo che è la *salus animarum*.

Pertanto, la tutela penale del diritto alla buona fama spazia su un orizzonte molto più ampio rispetto al diritto reclamato dal singolo individuo che subisce la diffamazione. La prospettiva dell'ordinamento canonico non può che essere ecclesiale e la restaurazione della comunione ecclesiale coincide con la restaurazione dell'ordine della carità che è stata violata, per questo "dal punto di vista della Chiesa, il delitto, non è soltanto un'offesa sociale attraverso l'offesa fatta al singolo, ma anche una situazione di peccato dell'autore del delitto. Il danno sociale del delitto è conseguenza di una frattura nello spirito di colui che si è reso colpevole del delitto. Per cui, la finalità restauratrice della pena ecclesiastica, ha come riferimento la società, ma anche il soggetto delinquente, il quale ha bisogno anch'esso di essere restaurato o reintegrato nella comunità. Punendolo, la Chiesa cerca prima di tutto la sua emendazione, perché, in questa maniera, ripara lo scandalo dato nel commettere il delitto, ritornando a essere membro vivo della Chiesa"⁵⁸.

Le considerazioni fatte fin qui possono indurre a ritenere che la Chiesa dimostri la sua attenzione e la sua preoccupazione di madre principalmente verso il delinquente, quasi a ritenere secondaria la situazione di chi ha subito il danno della diffamazione e le conseguenze spirituali.

La verità è che la giustizia nella Chiesa persegue un complesso di finalità che la differenziano rispetto alla società civile. Il Corpo sociale della Chiesa condivide le esigenze, né disgiunte né contrapposte,

⁵⁷ Il *Codex* 1917 dava la definizione di pena ecclesiastica al can. 2215: «Poenae ecclesiasticae est privatio alicuius boni ad delinquentis correctionem et delicti punitionem a legitima auctoritate inflictæ».

⁵⁸ A. G. URRU, *Punire per salvare, op.cit.*, pp. 36-37.

Oltre a quello della persona diffamata, è anche interesse della Chiesa che si concretizzi la restaurazione della giustizia come presupposto della restaurazione della comunione ecclesiale.

L'inflizione della pena è sempre conforme al fine spirituale della Chiesa di salvaguardare la comunione ecclesiale, di restaurare l'ordine spirituale attraverso la ricomposizione della carità violata.

Pertanto, la finalità restauratrice della pena ecclesiastica include la *salus delinquentis*, la *salus innocentis* e la *salus christifidelium* che con la riparazione dello scandalo, vedono allontanato il pericolo di caduta nel peccato. In sostanza, è la restaurazione della comunione ecclesiale lesa nella violazione della carità.

10. La tutela penale del diritto alla "buona fama"

Il diritto nativo alla buona fama formulato dal can. 220 gode della tutela penale sancita dal can. 1390 §2. È interesse pubblico della Chiesa che il diffamatore si emendi, che lo scandalo sia sufficientemente riparato e la giustizia ristabilita. La prerogativa discrezionale di cui l'Ordinario viene investito, lo guiderà nella decisione da prendere per l'inflizione della pena conseguente al delitto di diffamazione se, in alternativa, con nessun altro mezzo di natura pastorale sia stato possibile raggiungere tutte e tre le finalità della pena (can. 1341).

L'emendamento del reo di diffamazione comporta il ristabilimento della giustizia, non solo come restaurazione delle relazioni all'interno del Corpo mistico di Cristo, ma, nondimeno, anche come riconoscimento alla persona diffamata del diritto di vedersi tutelato il buon nome. La diffamazione è stata la sottrazione del diritto nativo che ha la persona di godere della buona reputazione. Al diffamato il reo deve restituire quanto gli ha tolto illecitamente.

La volontà del reo di riparare la lesione inferta alla buona fama sarà un indicatore per valutare il suo grado di emendamento. Da qui anche dipenderà la decisione che l'Ordinario deve prendere in base al citato can. 1341. Infatti, la riparazione del danno e dello scandalo eventualmente commessi è una presunzione molto forte che il reo abbia receduto dalla contumacia e si sia sinceramente pentito (can. 1347 §2), per esempio, ritrattando pubblicamente il danno arrecato alla reputazione di qualcuno nel caso che ricorresse il delitto di diffamazione. Per questo il can. 1390 §3 attribuisce al Superiore competente la facoltà di costringere il reo a dare una congrua *soddisfazione* nel restituire la fama illegittimamente sottratta (can. 1390 §3).

Tenendo conto del complesso delle circostanze, l'Ordinario deciderà quale sia la giusta pena [espiatoria] da irrogare, se essa sia

necessaria e adeguata in vista del completo emendamento del reo, fino a prevedere anche la censura (can. 1390 §2) e l'eventuale inflizione della pena [facoltativa] alla prestazione di una congrua soddisfazione (can. 1390 §3).

Per il delitto doloso di diffamazione, potrebbe sembrare quanto meno irragionevole la norma che prevede una sanzione facoltativa per il reo. Infatti, abbiamo visto che la pena contemplata dal can. 1390 §2 è facoltativa e indeterminata e che è affidata *prudenti iudicis aestimationi* (can. 1315 §2) ogni decisione, inclusa la coazione del reo alla congrua soddisfazione (can. 1390 §3); abbiamo anche detto che il delitto colposo di diffamazione non è fonte di imputabilità, se non espressamente previsto dalla legge o precetto (can. 1321 §2).

Dopo aver considerato che il delitto di diffamazione è una lesione grave dello *ius nativum* che ciascuno ha di conservare la buona reputazione, questa normativa potrebbe anche apparire inadeguata a tutelare uno dei beni più preziosi che l'uomo possiede.

Una lettura superficiale o non competente del testo legislativo potrebbe indurre a ritenere che la vittima colpita dal delitto di diffamazione riceva meno attenzioni del delinquente.

Il diritto a conservare integra la buona reputazione se viene inquadrato in un contesto molto più ampio che lo investa del significato ecclesiale, ci indica un orizzonte che non si arresta sul limitare della stretta giustizia reclamata legittimamente dalla vittima diffamata. Abbiamo diffusamente descritto come il delitto di diffamazione si ripercuota gravemente sul Corpo sociale della Chiesa, compromettendone l'ordine pubblico, la salvezza del reo, il bene della vittima e del contesto in cui si consuma il delitto. L'effetto scandalistico diventa occasione di caduta per i fedeli. La stessa posizione del reo è testimonianza di una lesione inferta alla comunione e alla carità che reclama di essere restaurata.

Il fine della pena ecclesiastica pone sempre al centro il ravvedimento del reo e la restaurazione dell'ordine leso attraverso la ricomposizione della carità vulnerata. La pena è il rimedio estremo qualora siano risultati inefficaci altri mezzi dettati dalla sollecitudine pastorale.

Si capisce, quindi, perché la posizione del reo di diffamazione sia centrale nella prospettiva pastorale del Legislatore. La sua posizione potrà oscillare tra la contumacia e la conversione.

La pena facoltativa e indeterminata, in questo caso, risponde meglio al fine che si deve raggiungere, rimettendo alla discrezionalità dell'Ordinario o del Superiore competente la scelta delle sanzioni più opportune fino alla decisione di non infliggere alcuna pena (can. 1343), se si sia emendato o se si prevede che si possa provvedere al suo pieno emendamento e al bene pubblico con altri rimedi dettati dalla sollecitudine pastorale. L'Ordinario ha inoltre la facoltà di diffe-

rire l'irrogazione della pena se da un'affrettata punizione si prevede che derivino mali peggiori (can. 1344).

11. L'emendamento del reo di diffamazione attiene all'interesse pubblico della Chiesa

L'emendamento del reo, quale membro della comunità ecclesiale, rientra nell'interesse pubblico della Chiesa che non smette di aiutarlo con tutti i mezzi dell'ordinamento penale per farlo recedere dalla sua condotta delittuosa. Per questo il Legislatore ha stabilito per questa fattispecie che la pena sia facoltativa e indeterminata affidando la migliore riuscita dell'emendamento del reo all'attività discrezionale del Superiore.

Sempre in questo panorama ecclesiale deve essere letta la facoltà del Superiore competente di costringere il reo a dare una congrua soddisfazione restituendo la buona fama sottratta alla persona diffamata. Si tratta di un atto satisfatorio previsto dal can. 1390 §3, dovuto *ex iustitia*, ma non obbligatorio, affidato alla valutazione del Superiore che, *pro sua conscientia et prudentia*, deciderà sull'opportunità, necessità e modi, tenendo anche conto della gravità della lesione e dello squilibrio che la diffamazione ha introdotto nei rapporti sociali della comunità ecclesiale.

La natura facoltativa della pena di costringere il reo *a rendere una congrua soddisfazione*, mette in evidenza ancora una volta lo sfondo ecclesiale del diritto alla buona fama. Il Superiore non può ignorare che se la pena prevista è facoltativa, non è invece facoltativa la decisione che lui dovrà prendere essendo ancora una volta chiamato a comporre il bene della persona diffamata, alla quale deve essere restituito il diritto sottratto di godere della buona reputazione, con il bene del reo e quello della comunità.

La congrua soddisfazione prevista dal can. 1390 §3 consiste nella riparazione del danno morale prodotto dalla sottrazione del diritto alla buona fama

Anche il significato della restituzione del diritto alla buona reputazione, sottratto alla persona diffamata, si colloca su un orizzonte più vasto rispetto a quello della stretta giustizia che può invocare la persona diffamata nel reclamare il risarcimento dei danni. Esso, infatti, concorre alla restaurazione dell'ordine della carità e della comunione ecclesiale includendo la *salus animae* anche della persona rimasta vittima della diffamazione e che nutre aspettative di giustizia da parte della Chiesa. Una mancata risposta potrebbe ingenerare nel diffamato un senso di sfiducia e la tentazione di reagire mettendosi fuori dalla comunione.

12. L'azione contenziosa per la rivendicazione del risarcimento del danno di diffamazione attiene al diritto privato

Oltre alla pena da infliggere al reo per il delitto doloso di diffamazione, rimessa alla discrezionalità dell'Ordinario in vista del ravvedimento, della restaurazione dell'ordine leso (can. 1390 §2), e della congrua riparazione del danno morale con la restituzione della fama (can. 1390 §3), il Legislatore canonico al can. 128 sancisce il principio di diritto naturale del risarcimento dei danni arrecati ingiustamente sia per dolo che per colpa⁶². La lesione illegittima dell'altrui buona fama formulata al can. 220 trova nel can. 128 il titolo giuridico che la persona diffamata può invocare per reclamare il risarcimento del danno. Essa può promuovere un'azione contenziosa per ottenere un risarcimento pecuniario a integrazione della incompleta soddisfazione apportata dalla ritrattazione imposta dal Superiore competente (can. 1390 §3), oppure per ottenere il risarcimento del danno economico subito dal diffamato⁶³.

Dal confronto tra la normativa penale che prevede l'inflizione di una pena a tutela del diritto alla buona fama (can. 1390 §2-3) e la norma di carattere generale (can. 128), per il risarcimento dei danni, emerge il significato del danno di diffamazione come dimensione pubblica ed ecclesiale rispetto al danno economico-materiale di natura privata.

Infatti, mentre la tutela della buona fama viene assicurata attraverso un'azione penale, la riparazione dei danni può essere esercitata con un'azione contenziosa. Il processo penale riguarda il bene pubblico della Chiesa e titolare dell'azione per il bene pubblico è il promotore di giustizia per mandato dell'Ordinario⁶⁴. Al contrario, l'azio-

⁶² La colpa, oltre al dolo, è fonte di imputabilità (can. 1321 §1). La colpa si caratterizza come omissione della debita diligenza ed esclude l'elemento intellettuale e volitivo di violare la legge. Soltanto nei casi previsti espressamente dalla legge, il delitto colposo è soggetto a pena (can. 1321 §2).

⁶³ Il *Codex* vigente non annovera più tra le pene espiatorie il risarcimento economico a differenza del *Codex* del 1917 che al can. 2291 n. 12 prevedeva la sanzione penale della *mulcta pecuniaria*. Per questo l'azione risarcitoria non può essere risolta in sede penale, bensì con il giudizio contenzioso. È una controversia a carattere privato. L'azione risarcitoria prevista dal can. 128, sia per dolo che per colpa, integra l'atto satisfattorio della restituzione della fama sottratta contemplato al can. 1390 che, essendo di natura penale, prevede le conseguenze lesive del delitto solo quando esso è colposo.

⁶⁴ La rinuncia all'accusa è nelle facoltà soltanto di chi ha promosso l'azione penale, cioè dell'Ordinario che l'ha stimata utile e necessaria, e in subordine del promotore di giustizia che l'ha avviata per suo mandato. Tuttavia per la validità della rinuncia occorre il consenso dell'imputato (can. 1724 §2). Questa prerogativa che viene riconosciuta all'imputato nel processo vuole salvaguardare il suo

ne contenziosa è una controversia di carattere privato a tutela del danno privato che sorge dal delitto. La titolarità spetta alla persona privata che può disporne come vuole.

La rilevanza ecclesiale del diritto alla buona fama è evidente anche dal mezzo processuale penale che viene impiegato per la sua tutela partecipando alla conservazione del bene pubblico. La sanzione penale ha come fine la restaurazione nella carità dell'ordine leso con la conversione del delinquente e con la partecipazione alla carità di tutti i membri del Corpo Mistico di Cristo. Si pensi, per esempio, alle conseguenze devastanti della diffamazione, non solo sul soggetto diffamato, ma anche sulle relazioni tra i fedeli con il rischio di essere attratti nel peccato per effetto dello scandalo prodotto.

Conclusioni

Il diritto alla buona fama è connesso con la natura dell'uomo come *ius nativum*. Il Legislatore canonico enuncia questo diritto al can. 220 del *Codex* estendendolo a "chiunque", anche se non cattolico o non battezzato, e lo inserisce nel contesto di una normativa compresa tra i cann. 208-223 che delinea i rapporti all'interno di una realtà ecclesiale vista come comunione.

La dignità dell'uomo viene coronata da una dimensione di onorabilità con l'ammissione ricevuta da Dio ad essere partecipe della sua stessa onorabilità, specie in forza della rigenerazione in Cristo.

Il cristiano, poi, essendo creatura di Dio e unito a Cristo che è la Verità rivelata, ha come esigenza la radicale adesione al supremo comandamento dell'amore e alla verità secondo l'insegnamento pratico *sia il vostro parlare sì, sì; no, no. Il di più viene dal maligno*. L'amore per la verità e per il prossimo si oppone alla falsificazione della rappresentazione della realtà che può sfociare nella calunnia, nell'adulazione, nella falsa testimonianza e nel giudizio temerario.

Nel pensiero di S. Tommaso la fama che possiede l'uomo rientra tra i beni temporali più preziosi. Infatti, le qualità fisiche, morali e sociali generano risonanze nella persona che le detiene, dandole la percezione soggettiva della propria dignità e il senso dell'onore. La buona fama del cristiano è un bene temporale prossimo ai beni spirituali e include, oltre alle qualità umane, le virtù cristiane, l'integrità della fede, la permanenza della comunione del fedele con la Chiesa e con Dio.

La diffamazione ha come base la violazione della legge della

diritto alla buona fama perché il non completamento del processo potrebbe lasciare nell'opinione pubblica il dubbio sulla sua innocenza.

creazione e della redenzione e costituisce un *vulnus* per il bene comune della Chiesa.

La diffamazione tende a compromettere la posizione del fedele nel Corpo sociale della Chiesa e a menomare il suo *status* giuridico fondato sul battesimo. Viene compromessa anche l'immagine e la credibilità della Chiesa nell'agire dei suoi componenti con la perdita della *bona existimatio*, e, infine, la *salus animarum* di chi delinque e di quanti, attratti dal vortice scandalistico, si associano nello stesso delitto contrario alla carità e alla verità.

La tutela penale del diritto alla buona fama non si ferma al diritto reclamato dal soggetto passivo della diffamazione.

L'ordinamento canonico non può che offrirci una prospettiva ecclesiale in tema di tutela del diritto alla buona fama perché la restaurazione della comunione ecclesiale deve coincidere con la restaurazione dell'ordine della carità che è stata violata. Per questo l'irrogazione della pena non avrebbe alcun senso e valore se non si tenesse conto della finalità salvifica di quanti necessitano di essere reintegrati nella comunità come membra vive della Chiesa. Società e delinquente rientrano in un unico progetto di restaurazione della comunione in cui l'emendamento del reo segna il reinserimento nel Corpo della Chiesa di un suo membro.

Si comprende, pertanto, perché l'attenzione al reo di diffamazione sia centrale nella prospettiva pastorale del Legislatore. Al diritto di ogni uomo di vedersi tutelata la buona fama di cui "chiunque" gode (can. 220), corrisponde la sanzione penale prevista dal can. 1390 §2 per chi, soggetto all'ordinamento canonico (can. 11), viene meno a questo dovere.

Il danno provocato dal delitto di diffamazione travalica la sfera meramente privatistica della parte offesa per entrare nella dimensione giuridica che attiene all'interesse pubblico della Chiesa. Il processo penale, benché sia considerato *extrema ratio*, è finalizzato alla restaurazione dell'ordine della carità e della comunione ecclesiale. Al contrario, il ristoro del danno arrecato alla parte offesa, essendo di natura privatistica, può essere reclamato da questi in modo facoltativo e si risolve con un'azione contenziosa prevista dal can. 128, non essendo più contemplato come sanzione penale già inscritta nel *Codex* previgente del 1917.

In definitiva, l'esistenza di tutta la normativa che ha per oggetto la "buona fama" attesta la volontà del Legislatore canonico di appor- tare strumenti giuridici sempre più idonei in ordine alla realizzazione del bene comune della Chiesa.